

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII

n. 2/3

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE VENETO (Anno 2007)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Veneto

Trasmessa alla Presidenza il 17 aprile 2008

PAGINA BIANCA

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO***Il Difensore Civico*

Prot. 602

Venezia-Mestre, 17 APR. 2008

(Referente dell'adempimento : il Dirigente
Avv. Giovanni Dalla Pria, tel. 041/23834204)*Segreteria del Presidente*

TRANSITO 24/04/2008

Al Signor Presidente del Senato
della Repubblica

SEDE

Al Signor Presidente della Camera
dei Deputati

SEDE.



Oggetto : relazione del Difensore Civico Regionale a Presidenti di Camera e Senato per anno 2007. Art. 16 L. 15 maggio 1997 n° 127.

In adempimento all'obbligo di legge segnato a margine si rappresentano alle SS. LL. le più significative questioni giuridiche trattate dalla scrivente Autorità Garante per l'anno 2007.

Deve, preliminarmente, osservarsi che il flusso delle istanze riguardanti le Amministrazioni periferiche dello Stato si è rivelato ingente e ciò dimostra la buona conoscenza da parte dei cittadini dell'istituto della difesa civica, quale efficiente ed efficace rimedio in ordine ad abusi e disfunzioni della Pubblica Amministrazione.

In tale prospettiva, va segnalata la diffusa consapevolezza secondo cui il rimedio dell'autotutela può risultare fruttuoso quanto la tutela giurisdizionale di diritti e interessi : ciò si verifica, in sommo grado, quando l'autotutela è sollecitata da un organo terzo preposto a garantire, in generale, la legalità degli atti amministrativi.

E' vero che, nel caso del Difensore Civico, le disposizioni legislative che gli conferiscono il potere di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione

amministrativa sono di per sé forti e penetranti strumenti di tutela : il principio di imparzialità e buon andamento, infatti, deriva dalla Costituzione (art. 97) ed è immediatamente precettivo, costituendo, tra l'altro, un espresso limite esterno all'esercizio dell'attività amministrativa discrezionale (secondo il costante insegnamento della giurisprudenza).

Sennonché, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che desse in primo luogo copertura costituzionale alla figura e le conferisse espressi poteri di caducazione o di rimozione rispettivamente di atti amministrativi viziati e di comportamenti *contra legem* e una specifica funzione consultiva nell'ambito del procedimento amministrativo. Ove si ritenesse eccessiva, rispetto alla natura dell'istituto, la suddetta previsione di caducazione e rimozione, sarebbe auspicabile la previsione espressa dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alla decisioni del difensore civico.

Deve, peraltro, osservarsi che la corretta e precisa formulazione della legge regionale del Veneto, istitutiva della Difesa Civica (L.R. Veneto 6 giugno 1988 n° 28) consente, in concreto, all'Ufficio di operare utili ed efficaci interventi a tutela della legalità. La funzionalità della legge è dimostrata anche dal fatto che, nonostante la sua ormai risalente promulgazione, essa non mostra, per così dire, "i segni del tempo".

Con riferimento alle materie trattate, esse hanno riguardato il complessivo ambito del diritto amministrativo, salve le esclusioni di legge ex art. 16 L. 127/97.

Diversi interventi sono conseguiti a richieste di parere da parte di Amministrazioni Pubbliche. L'Ufficio ritiene che tale attività sia inquadrabile nell'istituto del parere facoltativo, ora espressamente disciplinato dall'art. 16, 1° comma, 2° periodo L. 7 agosto 1990 n° 241.

In tale prospettiva, si ritiene, infatti, che il ruolo del Difensore Civico corrisponda non solo a quello di verifica della legittimità dell'atto finale, risultante da una sequenza procedimentale esaurita, ma anche a quello di ausilio giuridico nella fase istruttoria del procedimento, attraverso l'indicazione degli utili parametri di correttezza amministrativa.

La forma di tale indicazione non può che corrispondere al parere.

Peraltro, atteso il rimando dell'art. 16 L. 127/97 alla legislazione regionale, si osserva che, per effetto dell'art. 7, 1° comma, L.R. Veneto 28/88 ("Istituzione del difensore civico") possono ricorrere al Difensore Civico anche le "formazioni sociali".

Con interpretazione estensiva, non è peregrino ritenere che tale nozione comprenda anche gli Enti Pubblici, quindi le Pubbliche Amministrazioni.

Nella prassi, essi richiedono l'intervento della scrivente Autorità Garante per "sbloccare" pratiche che coinvolgono loro e contemporaneamente altre Amministrazioni (es. contributi negati, superiori approvazioni sospese etc.). Ma, spesso, sollecitano l'Ufficio a fornire consigli, indirizzi, valutazioni preventive per non incorrere in potenziali contenziosi.

A tal proposito, si ricorda il parere espresso ad un'Amministrazione Comunale in ordine alla ricorrenza dei presupposti giuridici di cui all'art. 141, 1° comma, n° 3) D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 nel caso in cui, in seno all'organo collegiale, un consigliere abbia rassegnato le dimissioni per ragioni di salute e ad esse si siano aggiunte quelle di altri consiglieri volte, in questo caso, però, ad ottenere l'effetto dissolutorio dell'Ente.

L'operazione era stata ripetuta al protocollo dell'Ente medesimo : sommate, le dimissioni risultavano *ultra dimidium* (costituendo la metà più uno dei componenti il Consiglio comunale) ed erano, astrattamente, idonee determinare il suddetto effetto dissolutorio.

Pur provenendo la richiesta da un'amministrazione locale, la materia riguarda l'amministrazione periferica dello Stato, poiché la relativa competenza spetta all'Ufficio Territoriale del Governo.

La scrivente Autorità Garante, dopo aver operato una fruttuosa azione di coordinamento con la competente Prefettura e ricercato gli orientamenti giurisprudenziali del caso, ha ritenuto che gli atti abdicativi resi e debitamente verbalizzati in Consiglio Comunale fossero già perfetti, sul piano giuridico, e tali da evidenziare l'assenza di quell'intento unitario richiesto dalla legge per aversi l'effetto dissolutorio. Tale assenza è stata individuata sia nella sostanziale diversità di motivazioni che ha sorretto le singole dimissioni sia (con riguardo alla successiva sequenza protocollare) nella evidente cesura temporale tra la presentazione, all'ufficio del protocollo dell'Ente, del primo atto abdicativo rispetto ai successivi.

La Prefettura, nel caso concreto, non ha proceduto allo scioglimento.

L'intervento dell'Ufficio è stato sollecitato dall'Agenzia Nazionale dei segretari comunali per l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 136 D.Lgs. 267/2000 in ordine alla nomina di un segretario comunale cui non aveva provveduto un Sindaco nell'arco temporale che la legge rimette al suo potere discrezionale di scelta. In conformità all'orientamento della giurisprudenza, si è concordato con l'amministrazione esponente nel ritenere che la nomina diviene atto obbligatorio per legge nel momento in cui viene erosa la discrezionalità del Sindaco per non avervi provveduto ma la nomina dev'essere, in ogni caso, assicurata, attesa l'obbligatorietà giuridica e l'infungibilità della figura del segretario comunale.

Gli interventi hanno poi riguardato l'osservanza delle disposizioni stabilite a presidio dei principi della partecipazione e trasparenza propri del procedimento amministrativo. A tal proposito, l'Ufficio ha sollecitato le amministrazioni al puntuale rispetto degli adempimenti correlati sia all'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sia alla comunicazione dell'avvio del procedimento sia alla comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza secondo le previsioni rispettivamente degli artt. 2, 1° comma, 8 e 10 *bis* della L. 7 agosto 1990 n° 241.

Vanno, a tal proposito, menzionati specifici interventi volti ad ottenere il riscatto degli anni di laurea da parte di dipendenti pubblici nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. la quale ultima ha puntualmente assolto i predetti obblighi di legge in assoluta simbiosi con le indicazioni dell'Ufficio.

E' opportuno rilevare che l'intervento del Difensore Civico regionale è valso a rimediare a disfunzioni amministrative relative all'elargizione del trattamento pensionistico di dipendenti pubblici. Esse sono risultate imputabili alla mancata trasmissione della documentazione da parte dell'Ente di originaria appartenenza all'I.N.P.D.A.P. la quale non aveva, così, potuto adottare il conseguente provvedimento di erogazione. Costituendo l'originaria documentazione l'atto presupposto, se ne è sollecitata la pronta la pronta trasmissione e si è disposta la successiva adozione dell'atto consequenziale, ossia il concreto provvedimento di erogazione.

Per altro verso si è rappresentata a entrambe le autorità la necessità del puntuale "allineamento" dei dati.

Ciò significa che quando esiste un vincolo giuridico di presupposizione tra atti appartenenti a diverse autorità amministrative, queste sono tenute, in modo tempestivo, a scambiarsi vicendevolmente le informazioni e i dati documentali del caso (si pensi, a titolo esemplificativo alla trasmissione delle indicazioni circa l'esistenza di un vincolo storico o ambientale da parte della Sovrintendenza ai Comuni).

In questo senso, l'azione correttiva è valsa a rimuovere positivamente disfunzioni procedurali imputabili al cattivo funzionamento dei sistemi informatici. Spesse volte, il cittadino ha lamentato il fatto che, in ordine a pratiche in corso, le amministrazioni giustificassero eventuali ritardi sulla base di difficoltà di inserimento di dati. L'Ufficio ha, allora, censurato l'amministrazione rilevando quanto sia paradossale e contrario ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento la subordinazione della correttezza dell'attività amministrativa al funzionamento dei sistemi informatici. Questi debbono avere, al contrario, una funzione subordinata e servente rispetto alla tempestiva adozione degli adempimenti amministrativi di legge.

Particolare importanza hanno avuto gli interventi nei confronti di società preposte al servizio di telefonia (in specie la TELECOM), riguardanti asserite disfunzioni correlate sia a richieste di pagamento contestate sia a mancate informazioni nei confronti degli utenti sia a problematiche connesse alla sottoscrizione di contratti di servizio.

Nel primo caso, l'Ufficio ha rappresentato la necessità di verificare puntualmente l'esecuzione della prestazione a fronte della richiesta di pagamento, procedendo, in caso di riscontro negativo rispettivamente alla revoca della richiesta o alla ripetizione dell'indebito nel caso di pagamento avvenuto.

Nel secondo caso, l'Ufficio ha evidenziato la natura di gestore di pubblico servizio in capo alle predette società e il conseguente assoggettamento agli obblighi di legge derivanti dal procedimento amministrativo (cfr. art. 1 *ter* L. 241/90), tra i quali risulta la richiamata individuazione del responsabile del procedimento e i diritti di partecipazione e trasparenza.

Il puntuale assolvimento degli obblighi suddetti trova fondamento anche nel fatto che, in ripetute occasioni, è stato segnalato il funzionamento discontinuo di strumenti di partecipazione, per così dire, alternativi (numeri verdi, numeri telefonici per informazioni etc.)

Nel terzo caso, l'Ufficio ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione in ordine alla osservanza delle regole preposte a tutela del soggetto non predisponente a fronte di eventuali clausole vessatorie contenute nel corpo del contratto di servizio.

In ambito più generale, l'attività di questo Difensore Civico Regionale è stata oggetto di cortese contestazione da parte di alcuni soggetti pubblici operanti nella sfera territoriale di competenza i quali hanno ritenuto di non essere propriamente "amministrazioni periferiche dello Stato" secondo la precisa dicitura di cui all'art. 16 L. 127/97. Ci si riferisce alle istituzioni universitarie.

Pur riconoscendo, sul piano formale, l'astratta fondatezza di tale obiezione, si è ritenuto che seguendo la medesima si veniva di fatto ad individuare spazi di sottrazione di tutela confliggenti col principio costituzionale d'imparzialità e buon andamento. Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe negare la tutela giustiziale del diritto di accesso ad atti dei medesimi soggetti pubblici, atteso che anche l'art. 25, 4° comma, L. 241/90 parla espressamente di "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato".

Con riferimento ai predetti interventi, si è posta all'attenzione dell'Ufficio la richiesta di riscontro di legittimità in ordine ad un affidamento diretto, da parte di un'istituzione universitaria, ad una società di capitali per la realizzazione di un particolare sistema informatico.

Nel caso di specie, nessuna sollecitazione poteva essere mossa all'amministrazione, atteso che ricorrevano i presupposti giuridici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in termini di affidamento *in house*. La società affidataria, infatti, risultava essere interamente partecipata da altre istituzioni universitarie le quali cumulativamente esercitavano sull'ente e sui relativi organismi un controllo totalitario, tale da consentire una influenza sostanziale e penetrante in ordine alle decisioni da assumere.

Minor fortuna hanno avuto quei casi in cui si sono richiesti utili parametri di valutazione in ordine alla congruità e logicità dell'istituzione di corsi postuniversitari ritenuti non confacenti al reale fabbisogno. Pur trattandosi di scelte ascritte alla discrezionalità amministrativa, l'Ufficio ha, in ogni caso, rappresentato che la medesima deve condurre l'amministrazione a operare scelte ispirate a logicità e congruità, pena il trascendere nell'eccesso di potere.

In tale prospettiva si è fortemente contrastata la prassi volta a considerare insindacabili le scelte delle commissioni universitarie deputate a valutare l'attribuzione di crediti di studenti provenienti da altre Università. A tal proposito si è ricordato che tutti gli atti della Pubblica Amministrazione sono sindacabili per via giurisdizionale (art. 113 Cost.) e che i medesimi possono (e in determinati casi, debbono) essere rimossi in autotutela, ove riscontratamente illegittimi (art. 97 Cost.).

L'Ufficio si è ampiamente occupato di problemi riguardanti provvedimenti di espropriazione, richiamando gli obblighi indennitari a fronte di reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio, privi dei connessi profili motivatori.

In una particolare fattispecie, si è ritenuto che l'accettazione dell'indennità di esproprio ex art. 20 D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 cristallizzi, per un verso, la posizione di creditore del soggetto espropriato nei confronti dell'Ente espropriante e per altro verso la posizione di debitore del medesimo quale obbligato alla cessione volontaria del bene : tale condizione è comprovata dal fatto che, nel caso di rifiuto, l'ente espropriante è legittimato a emettere *senza formalità* il decreto di esproprio.

Sulla base di tali presupposti, si è ritenuto che l'incremento oggettivo della sfera patrimoniale dell'espropriato derivante dall'incameramento dell'indennità, determini la produzione di effetti da parte del procedimento ablativo anche nei confronti dell'eventuale erede dell'espropriato.

In materia di espropriazione, si è provveduto a segnalare errori materiali presenti in atti amministrativi (es. data della stipula del verbale di accordo su indennità di esproprio), sollecitando la relativa rettifica attraverso gli opportuni atti di autotutela.

L'Ufficio ha operato significativi interventi per ambiti riguardanti la Sopraintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. L'occasione è stata determinata da una nota dell'amministrazione provinciale con la quale si invitavano le amministrazioni comunali ad applicare lo strumento del silenzio facoltativo ex art. 16, 1° comma, L. 241/90. Ciò a fronte di una previsione del Piano Provinciale Territoriale di Coordinamento secondo cui il rilascio delle concessioni edilizie per immobili, insistenti a una distanza inferiore a 500 m da beni immobili vincolati, doveva essere subordinato al preventivo parere della Sovrintendenza.

Al riguardo, l'Ufficio ha espresso dubbi sulla fondatezza di tale interpretazione, atteso che il secondo comma della predetta disposizione esclude espressamente l'applicazione dello strumento del silenzio facoltativo proprio nel caso delle fattispecie in cui l'apporto consultivo sia rimesso, tra l'altro, a garanzia di beni culturali ed ambientali.

Si è interpellato, allora, la competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Essa ha osservato che, poiché l'ambito di propria competenza è determinato dalla legge statale, non avrebbe potuto l'amministrazione provinciale contemplare una previsione di parere attinente a tale ambito. La questione è tuttora allo studio.

Vi sono state diverse richieste di intervento volte ad ottenere utili parametri di valutazione in ordine alla doverosità di canoni demaniali richiesti dall'Amministrazione in un arco temporale assai lungo rispetto alla data di rilascio del provvedimento concessorio.

I riscontri dell'Ufficio hanno portato a rilevare che, di regola, le richieste di pagamento riguardavano fattispecie di scadenza dei termini di occupazione dell'area demaniale previsti dagli atti concessori. Gli originari concessionari erano, però, rimasti ugualmente nel possesso dell'area demaniale, operando così un'occupazione *sine titolo*. Ciò aveva determinato l'Amministrazione a richiedere i canoni concessori quale corrispettivo di tale occupazione.

Si è, allora, rappresentato all'Amministrazione l'attenta verifica dell'eventuale prescrizione del debito disciplinata, nel caso di specie, dall'art. 2948 n° 4) c.c.

a mente del quale si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. In alcuni casi, la prescrizione del debito è stata riconosciuta dall'amministrazione che non aveva provveduto a porre in essere gli atti interruttivi di legge (art. 2943 c.c.).

L'intervento è stato sollecitato con riguardo alla verifica di congruità degli importi riguardanti i canoni concessori. Il caso di specie ha riguardato l'Autorità Portuale di Venezia con riferimento all'applicazione del minimo tabellare risultante dalle tabelle predisposte dalla stessa e concernenti l'individuazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni disciplinate mediante licenze annuali.

In questo caso, l'Ufficio ha evidenziato che le scelte di discrezionalità tecnica ascritte alla determinazione dei canoni concessori non risultavano viziate da eccesso di potere in quanto si sono rivelate congrue e logiche.

Particolare rilievo hanno avuto gli interventi volti a tutelare lo *status* giuridico delle persone. Si segnala, al riguardo, un caso che ha coinvolto l'Amministrazione Comunale, la Prefettura e il Consolato italiano presso uno stato estero.

La prima amministrazione aveva provveduto a rettificare lo *status* di cittadino italiano di un soggetto nato in Italia da genitori argentini. Egli, peraltro, dalla nascita era sempre stato titolare della cittadinanza italiana. La modifica era dipesa dal diniego di rinnovo del passaporto italiano da parte del Consolato italiano in Argentina, per il quale il precedente rilascio era dipeso da errori materiali di documentazione e interpretazioni non corrette della normativa di riferimento.

La competente Prefettura, interpellata dall'Ufficio, trasmetteva un parere espresso dal Ministero dell'Interno su questioni giuridiche similari a seguito di richiesta del predetto Consolato.

Si osservava che, per effetto della vigente normativa italiana in materia di cittadinanza, l'acquisto dello *status* di cittadino italiano era precluso al figlio di genitori stranieri nato nel suolo nazionale, ove la legislazione dello stato straniero contemplasse l'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis*. Nel caso di specie, poiché l'ordinamento di provenienza dei genitori contemplava l'acquisto *jure sanguinis*, non risulterebbe possibile l'acquisto *jure soli* previsto dalla legge italiana.

La giurisprudenza ha interpretato tale disposizione nel senso che una delle condizioni sostanziali del soggetto nato in Italia per acquisire la cittadinanza italiana deve considerarsi lo stato di apolidia.

Nel caso di specie, è vero che l'ordinamento straniero contemplava l'acquisto della cittadinanza, senonché detto acquisto poteva verificarsi al compimento del diciottesimo anno di età, solo per espressa volontà dell'avente diritto. L'Ufficio ha, allora, rappresentato agli organi competenti che tale condizione coincideva sostanzialmente con il predetto stato di apolidia, atteso che, fino al diciottesimo anno d'età, il nato da genitori stranieri non poteva acquistare la cittadinanza italiana.

Poiché tale interpretazione non è stata accolta dagli organi di amministrazione attiva, l'Ufficio ha ritenuto investire il Procuratore della Repubblica della questione con preghiera di valutare l'esistenza dei presupposti giuridici per l'eventuale rettifica degli atti dello stato civile ai sensi di legge.

L'attività del Difensore Civico Regionale ha riguardato, in svariati casi, richieste di riesame di valutazioni scolastiche. A tal proposito, si è costantemente informata l'azione amministrativa di controllo al rispetto dei limiti, fissati dalla costante giurisprudenza amministrativa, in ordine al sindacato di atti amministrativi sottesi a discrezionalità tecnica. Com'è noto, quest'ultima costituisce l'elemento fondante delle valutazioni tecniche anche di prove d'esame o di giudizi finali dell'anno scolastico.

In tale prospettiva, è stata sollecitato il riesame degli atti amministrativi nella misura in cui i medesimi presentassero i sintomi dell'eccesso di potere per illogicità, incongruità, contraddittorietà della motivazione o per errore di fatto o difetto o incompletezza dell'istruttoria.

Pur essendo precluso l'intervento in materia di pubblico impiego (a norma della legislazione regionale richiamata dall'art. 16 L. 127/1997), l'Ufficio ha accolto le relative istanze, invocando il principio di leale collaborazione tra pubbliche e private a sostegno dell'intervento. Occorre segnalare che le Amministrazioni interpellate hanno sempre riscontrato, con encomiabile spirito collaborativo, le sollecitazioni e le richieste di chiarimenti.

Giova, a tal proposito, segnalare la richiesta da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria in ordine alla verifica di legittimità del diniego di corresponsione di un'indennità, stabilita dal relativo contratto collettivo, correlata alla vigilanza di celle adibite alla detenzione. L'amministrazione penitenziaria ha specificamente motivato che tale mancata corresponsione era dipesa da una rigorosa interpretazione del contratto collettivo, conseguente ad una circolare ministeriale secondo cui la predetta indennità non era dovuta ove la vigilanza riguardasse luoghi di transito dello stabilimento penitenziario. Nel caso di specie, i detenuti venivano trattenuti provvisoriamente nel luogo suddetto, per poi essere destinati ad assegnazione definitiva.

Particolare attenzione è stata posta a tutelare gli aventi diritto a fronte di comportamenti omissivi dell'amministrazione in ordine ad obblighi giuridici di provvedere.

Ci si riferisce alle fattispecie in cui la legge ascrive all'adempimento rimesso all'amministrazione un termine perentorio ed in cui tale adempimento sia espressione di un atto vincolato e non discrezionale. Esula, perciò, da tale fattispecie la previsione inerente al termine di conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2, 3° comma, L. 241/90.

Vi rientra l'art. 136 D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e, verosimilmente, vi rientrano i casi in cui le varie legislazioni regionali rimettono al Difensore Civico il potere di assegnare un termine entro cui l'amministrazione deve definire i procedimenti, secondo le indicazioni dell'organo tutorio (cfr. art. 8, comma 3°, L.R. Veneto 28/88).

A tal proposito, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che prevedesse la possibilità da parte del Difensore Civico regionale di esercitare un'intervento

sostitutivo, attraverso la nomina di un *commissario ad acta*, alla stessa stregua della previsione di al citato art. 136 D.lgs. 267/2000 e delle previsioni di alcune leggi regionali in base alle quali il Difensore Civico regionale può proporre alla Giunta Regionale tale nomina (v art. 5, comma 2°, L.R. Abruzzo 20/10/1995 n° 126).

Si segnala, a tal proposito, una significativa azione nei confronti di un Ufficio provinciale del territorio che aveva ampiamente tardato ad operare la rettifica di una voltura di un bene. L'Ufficio ha rappresentato (e, infine, conseguito) l'obbligo di tempestiva adozione dell'atto. Trattandosi di un comportamento d'inerzia cui è seguita la successiva adozione di un atto positivo da parte dell'amministrazione (e quindi di un risultato utile per l'avente diritto nel senso che è stato rettificata la precedente voltura), si è prospettato l'obbligo risarcitorio dell'amministrazione a fronte del ritardo, secondo il recente orientamento della giurisprudenza.

Si segnalano, infine, i circostanziati interventi di quest'Autorità garante volti a rappresentare l'obbligo giuridico delle Pubbliche Amministrazioni di accettare sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ove ricorrano i relativi presupposti di legge.

A tal proposito, si ricorda l'assenso espresso dalle Poste Italiane s.p.a. circa l'accettazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (prima rifiutata) rilasciata da un'amministrazione Comunale, al fine di ottenere la chiusura di un conto corrente conseguente al decesso del relativo titolare.

Si è provveduto a ricordare anche le ascritte sanzioni amministrative, vertendosi in ambito di violazione degli atti d'ufficio.

In questo senso, la funzione generale del Difensore Civico regionale si è rivelata un utilissimo strumento di concreta attuazione dei principi di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza.

Con osservanza



IL DIFENSORE CIVICO
(Avv. Vittorio Bottoli)

A large, fluid handwritten signature in black ink, which appears to read "V. Bottoli".